

CAMERA DEI DEPUTATI N. 650**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DI VITTORIO, LIZZADRI, NOVELLA, SANTI, FOA, CAPPONI BENTIVEGNA
CARLA, DI NARDO, GATTI CAPORASO ELENA, GUADALUPI, MAGLIETTA,
MASINI, MORANINO, PAJETTA GIULIANO, TOLLOY, TONETTI***Annunziata il 18 febbraio 1954*

Istituzione dei ruoli organici del personale civile per il disimpegno dei servizi tecnici della meteorologia, delle telecomunicazioni e del controllo al traffico aereo dell'Ispettorato delle telecomunicazioni ed assistenza al volo del Ministero della difesa-aeronautica

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'assistenza e il controllo della navigazione aerea hanno assunto negli anni successivi al secondo conflitto mondiale una forma assai complessa ed imponente, tale da rivoluzionare ogni precedente nella materia.

L'aereo è seguito, dal momento in cui si accinge a spiccare il volo a quello in cui atterra all'aeroporto di destinazione, da un sistema di assistenza, per il quale lo spazio aereo è suddiviso in circoscrizioni, denominate « regioni d'informazioni di volo », che sono come le parti di un immenso mosaico. Queste regioni — che nel nostro Paese sono tre e fanno rispettivamente capo a Brindisi, Milano e Roma — sono attribuite, per tutto ciò che concerne i servizi radio e il soccorso, alla responsabilità dei singoli Stati.

Alle « regioni d'informazioni di volo » si aggiungono le « regioni di controllo », che possono limitarsi a comprendere parti dello spazio che circonda uno o più aeroporti o costituire veri e propri canali od aerovie, colleganti fra loro due o più aeroporti e nelle immediate vicinanze di un aeroporto, le « zone di controllo aeroportuale ».

Sono queste le zone, dove l'assistenza diviene più intensa sino al punto si può,

dire, di prendere in possesso l'aeromobile, per fargli prendere contatto col terreno in condizioni di volo senza visibilità e farlo successivamente rullare sino al piazzale di sosta.

Da un punto di vista territoriale l'organizzazione della rete di radio-assistenza è data, in succinto, dalle regioni di informazione di volo, dalle regioni di volo e dalle zone di controllo aeroportuale, di cui si è detto. Essa comprende nelle organizzazioni a terra radiofari, radiogoniometri, radiosentieri a bracci semplici o multipli, apparati radar, ecc.

Il prodigioso sviluppo del traffico aereo civile, in una al movimento pure notevole di velivoli militari, rende necessario un continuo potenziamento del sistema di assistenza, che al perfezionamento dei mezzi tecnici ha dovuto accoppiare l'immissione di personale giovane ed accuratamente selezionato per l'esatto impiego ed uso di quei mezzi, i quali richiedono una specializzazione ed una preparazione tecnica adeguata ed in continuo aggiornamento.

L'Amministrazione aeronautica, per sopperire alle necessità di personale e provvedere alle nuove ed accresciute esigenze del traffico

aereo, ha coperto il fabbisogno con personale avventizio e, quando un tassativo divieto fu posto nel 1948 all'assunzione di avventizi, con personale salariato temporaneo.

Le assunzioni di tale personale avventizio vennero effettuate attraverso una selezione accurata, che assicurò all'Amministrazione aeronautica un contingente di personale, circa 700 unità, specialmente idoneo ad adempiere ai complessi compiti dell'assistenza dell'aeronavigazione.

Infatti, furono predisposti veri e propri bandi di concorso, diffusi in tutto il Paese, e fu seguita la procedura prevista dalle vigenti disposizioni di legge per l'assunzione del personale di ruolo. Una graduatoria fu formata in base ai titoli posseduti dagli aspiranti e, dopo il vaglio di una rigorosa documentazione, si procedette all'assunzione.

Il personale così assunto non fu immesso immediatamente nei servizi delle telecomunicazioni, ma venne istruito in appositi corsi della durata di sei mesi, al termine dei quali una nuova graduatoria fu compilata e quegli elementi che non avevano dato pieno affidamento di bene svolgere le mansioni per le quali erano stati assunti, furono dimessi dal servizio.

Destinato all'esplicazione dei servizi, detto personale si è perfezionato acquistando piena capacità e competenza, grazie anche all'esperienza del personale precedentemente in servizio, che gli è stato di guida. Anche quest'ultimo personale, benché in servizio da numerosi anni, si trova nell'assurda ed anacronistica posizione dell'avventiziato.

Si ritiene, pertanto, che, date le delicate mansioni di tale personale, sia equo e nell'interesse dello Stato provvedere alla formazione di appositi ruoli per consentire all'Amministrazione di poter contare sicuramente sull'opera del personale stesso, la cui preparazione, come si è visto, è stata tanto onerosa e complessa.

L'acclusa proposta di legge ha appunto lo scopo di normalizzare una situazione derivante:

da una parte, da un servizio complesso ed importante, di carattere duraturo, che lo Stato è tenuto a mantenere ed a potenziare, anche per accordi di carattere internazionale;

dall'altra, dall'esistenza di un personale adibito al servizio nella forma precaria dell'avventiziato, in una forma, cioè, che, in definitiva, si ripercuote dannosamente sul servizio, in quanto il personale, non offrendo all'Amministrazione aeronautica speranze di un migliore avvenire, cerca altrove una più conveniente sistemazione.

A tutto ciò aggiungasi che, per il personale in questione, non è possibile, o comunque non è stato finora possibile, istituire ruoli speciali transitori ai sensi del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive disposizioni, non esistendo nell'Amministrazione aeronautica, corrispondenti ruoli ordinari e non potendosi come tali considerare quelli ad esaurimento di cui al regio decreto 15 aprile 1943, n. 611. Tale possibilità, ad ogni modo, non risolverebbe appieno la questione in quanto al personale sarebbe precluso ogni sviluppo di carriera, data la natura (ad esaurimento) di quei ruoli; e, inoltre, lascerebbe pur sempre insoluta la sistemazione nei ruoli transitori di gruppo C per l'inesistenza di un corrispondente ruolo organico anche fra quelli ad esaurimento di cui sopra. E, poiché il personale, in tale stato di cose, ha diritto al collocamento nei ruoli speciali transitori di altre Amministrazioni, ne deriva che il servizio delle telecomunicazioni ed assistenza al volo verrà ad un certo punto a trovarsi in crisi per la perdita del personale in parola, la cui preparazione è costata al personale medesimo ed alla stessa Amministrazione non pochi sacrifici e che, per la specializzazione ormai acquisita, non può essere in breve tempo e facilmente sostituito.

L'acclusa proposta di legge contempla l'istituzione di appositi ruoli di personale per i servizi delle telecomunicazioni e di assistenza al volo dei gruppi A, B e C, in corrispondenza alle esigenze dei servizi stessi, stabilendo dall'articolo 1 all'articolo 4 i criteri di ammissione, il titolo di studio da possedersi dagli aspiranti e lo sviluppo di carriera dal grado X al grado V per il gruppo A, dal grado X al grado VI per il gruppo B e dal grado XII al grado VIII per il gruppo C.

Per rendere, poi, più agevole la sistemazione del personale in servizio col minor onere per il bilancio dello Stato, si è ritenuto opportuno prevedere l'istituzione di un ruolo unico per il gruppo A, di altro per il gruppo B e di un terzo per il gruppo C, come dall'articolo 1 della proposta ed annessa tabella. In relazione al fatto, poi, che il personale adibito ai servizi tecnici delle telecomunicazioni ed assistenza al volo è suddiviso nelle tre specializzazioni della meteorologia, delle telecomunicazioni e del controllo del traffico aereo, si è ritenuto opportuno conservare tale distinzione, suddividendo i singoli ruoli nelle tre categorie di cui all'articolo 3.

L'esperienza, che dalla istituzione dei nuovi ruoli deriverà, darà modo di valutare quando convenga procedere ad una completa

ed organica riforma di tutto il servizio delle telecomunicazioni e, parallelamente e contemporaneamente a tale riforma nei suoi esatti termini, affrontare anche la questione di costituire ruoli distinti per le tre diverse specializzazioni.

La parte transitoria, che va dall'articolo 6 all'articolo 8, prevede l'immissione nei gradi iniziali dei ruoli attraverso concorsi per titoli del personale avventizio, del personale che eventualmente avesse nel frattempo ottenuto il collocamento nei ruoli speciali transitori e del personale salariato, tutti addetti o provenienti dai servizi tecnici dell'Ispettorato delle telecomunicazioni ed assistenza al volo.

La norma dell'articolo 8 è dettata dalla necessità di coprire in un tempo relativamente breve le vacanze nei gradi superiori a quelli iniziali. Essa non rappresenta una norma eccezionale, giacché è costantemente inserita in tutti i provvedimenti riguardanti istituzioni o riordinamenti di ruoli di personale dell'Amministrazione dello Stato.

Altra norma transitoria è contenuta nell'articolo 5, che prevede il collocamento nei

ruoli di gruppo A e B del personale appartenente ai ruoli ad esaurimento, di cui al regio decreto 15 aprile 1943, n. 611. Si tratta di personale altamente qualificato, che tutta la vita ha consacrato allo studio dei fenomeni meteorologici ed al quale, nella istituzione dei ruoli che la presente proposta prevede, deve essere garantita la posizione acquisita.

Confidiamo, per i motivi esposti, che la presente proposta di legge troverà accoglimento unanime da parte della Camera, la quale non dovrà essere eccessivamente preoccupata dagli effetti finanziari del provvedimento, che non potranno essere in nessun caso rilevanti, dato il numero limitato del personale da sistemare (circa 700) e dato che lo stesso già fruisce di retribuzioni a carico del bilancio della Difesa. Agli effetti finanziari suddetti si prevede la norma ormai consueta dell'articolo 9, che conferisce al Ministro del tesoro, di concerto con quelli del bilancio e della difesa, la facoltà di provvedere alle variazioni che si renderanno necessarie nelle singole appostazioni del bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono istituiti i ruoli del personale civile dei servizi delle telecomunicazioni ed assistenza al volo dell'Amministrazione aeronautica, in conformità ai gradi, qualifiche ed organici, di cui all'annessa tabella.

ART. 2.

Il personale dei ruoli di cui all'articolo 1 disimpegna i servizi tecnici inerenti ai rami di meteorologia, telecomunicazioni e controllo del traffico aereo, che rientrano nelle attribuzioni dell'Ispettorato delle telecomunicazioni ed assistenza al volo del Ministero delle difese-Aeronautica.

ART. 3.

Il personale di ruolo di gruppo A è distribuito, dal grado di ispettore superiore tecnico a quello di ispettore tecnico, in tre categorie, di cui la prima comprende i meteorologi, la seconda gli ingegneri delle telecomunicazioni e la terza i controllori del traffico aereo.

Il personale di ruolo di gruppo *B* è distribuito, dal grado di assistente principale a quello di assistente aggiunto, in tre categorie, di cui la prima comprende gli assistenti di meteorologia, la seconda gli assistenti delle telecomunicazioni e la terza gli assistenti del traffico aereo.

Il personale di ruolo di gruppo *C* è distribuito, dal grado di operatore tecnico principale a quello di operatore tecnico aggiunto, in tre categorie, di cui la prima comprende gli operatori tecnici di meteorologia, la seconda gli operatori tecnici delle telecomunicazioni e la terza gli operatori tecnici del traffico aereo.

Entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa, di concerto con quello del tesoro, provvederà con decreto alla suddivisione del numero dei posti fissato nei ruoli di cui ai precedenti commi nelle tre diverse categorie, in relazione alle esigenze di servizio.

Il grado di ispettore generale tecnico è conferito, a norma delle vigenti disposizioni di legge, al personale avente la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia almeno tre anni di anzianità nel grado, qualunque sia la categoria di appartenenza.

ART. 4.

L'assunzione nei ruoli di cui all'articolo 1 è effettuata al grado iniziale dei ruoli stessi ed ha luogo mediante pubblico concorso per esami, ai quali possono essere ammessi i cittadini italiani forniti dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per il ruolo di gruppo *A*:

laurea in fisica, in fisico-matematica, in matematica, in ingegneria, in scienze nautiche, per il personale della prima categoria.

laurea in ingegneria elettrotecnica, o laurea in ingegneria con specializzazioni in telecomunicazioni, per la seconda categoria.

una delle lauree già indicate nella presente lettera *a*) per la prima e seconda categoria, nonché laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze coloniali, in scienze politiche, in letteratura e istituzioni straniere, per la terza categoria.

b) per il ruolo di gruppo *B*:

licenza d'istituto medio di secondo grado o uno dei diplomi di cui al regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, o diploma d'istituto tecnico industriale a indirizzo elettrotecnico od elettro-meccanico, ovvero licenza d'istituti di istruzione professionale di 3° grado:

c) per il ruolo di gruppo C:

licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Il bando di concorso, le prove ed i programmi di esame e la composizione della Commissione esaminatrice, sono stabiliti con decreto del Ministro della Difesa.

ART. 5.

I ruoli ad esaurimento, di cui al regio decreto 15 aprile 1943, n. 611, sono soppressi.

Il personale dei ruoli di cui al comma precedente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato nei corrispondenti gruppi dei ruoli di cui all'articolo 1, conservando grado ed anzianità; di tale personale, quello appartenente al ruolo dei geofisici è collocato nel ruolo di gruppo A, prima categoria, e quello appartenente ai ruoli degli assistenti di aerologia e dei cartografi aerologisti è collocato nel ruolo di gruppo B, prima categoria.

ART. 6.

Nella prima attuazione della presente legge i posti dei gradi iniziali dei ruoli di gruppo A, B e C sono conferiti mediante concorsi per titoli, riservati al personale civile non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e addetto ai servizi tecnici dell'Ispettorato delle telecomunicazioni ed assistenza al volo, in possesso dei requisiti prescritti nell'articolo 4, purché abbia espletato mansioni proprie del gruppo per il quale concorre.

Per l'ammissione al concorso di gruppo C si prescinde, per il personale in servizio da almeno 5 anni, dal possesso del titolo di studio.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli impiegati che siano stati collocati nei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e di attuazione, purché provenienti dal personale non di ruolo addetto ai servizi tecnici dell'Ispettorato delle telecomunicazioni ed assistenza al volo; e si applicano altresì al personale salariato temporaneo adibito ai servizi predetti, anche se assunto posteriormente al 1° maggio 1948.

I concorsi di cui al primo comma del presente articolo sono banditi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione esaminatrice, che è nominata con decreto del Ministro della difesa procede alla formazione di apposita graduatoria sulla base dei titoli degli aspiranti.

ART. 7.

Nella prima attuazione della presente legge, il numero dei posti che, conformemente al disposto del precedente articolo 6, deve essere messo a concorso per l'ammissione ai gradi iniziali, è quello del totale dei posti fissati nella tabella organica per ogni singolo gruppo, dedotti i posti da coprire a norma dell'articolo 5.

ART. 8.

Per la durata di anni sei dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di permanenza minima nei vari gradi dei ruoli di cui all'articolo 1, sono ridotti alla metà. Parimenti ridotti alla metà sono i periodi minimi stabiliti per la partecipazione ai concorsi per merito distinto o per idoneità al grado VIII del gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C.

ART. 9.

Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della difesa, sono disposte le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente legge

ART. 10.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA DEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DEI SERVIZI TECNICI
DELL'ISPETTORATO DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ASSISTENZA AL VOLO

Gruppo	Grado	QUALIFICA	Numero dei posti	TOTALE
A	V	Ispettore generale tecnico	1	66
	VI	Ispettore superiore tecnico	3	
	VII	Ispettore principale tecnico	6	
	VIII	Ispettore capo tecnico	9	
	IX	Primo ispettore tecnico	12	
	X	Ispettore tecnico	35	
B	VI	Assistente principale	3	185
	VII	Assistente capo	12	
	VIII	Primo assistente	27	
	IX	Assistente	48	
	X	Assistente aggiunto	95	
C	VIII	Operatore tecnico principale	12	528
	IX	Operatore tecnico capo	24	
	X	Primo operatore tecnico	72	
	XI	Operatore tecnico	120	
	XII	Operatore tecnico aggiunto	302	
			TOTALE	779